



AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 4 del D. Lgs. D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, disciplina i criteri e le modalità con cui si definisce e si manifesta la struttura dell'organizzazione tecnico-scientifica e amministrativa dell'ENEA in conformità ai principi di cui al D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 91, al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, allo Statuto ENEA, con particolare riferimento alle previsioni dell'art.11, agli atti di indirizzo del Ministero vigilante, nonché ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili.
2. Sono fonti di organizzazione le leggi, i contratti collettivi nazionali di lavoro, lo Statuto, il presente Regolamento e gli atti di organizzazione.
3. Gli atti di organizzazione definiscono l'articolazione, le competenze, le responsabilità e le modalità di funzionamento delle strutture organizzative. Essi sono adottati dal Consiglio di Amministrazione, dal/dalla Presidente e dai/dalle dirigenti secondo le rispettive competenze assegnate dallo Statuto ENEA.

Art. 2

Criteri generali di organizzazione

1. Al fine di perseguire i principi di organizzazione indicati nell'art. 11 dello Statuto ENEA, l'organizzazione degli uffici è ispirata ai seguenti criteri:
 - distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo e attività di gestione e conseguimento dei risultati relativi ai programmi tecnico scientifici;
 - chiara individuazione dei livelli di responsabilità e autonomia con riferimento agli obiettivi ed alle risorse assegnate;
 - piena valorizzazione delle risorse umane attraverso la formazione e l'adozione di sistemi incentivanti e di sviluppo professionale;
 - economicità della gestione;
 - verifica dei risultati;
 - flessibilità organizzativa in relazione alle dinamiche dei bisogni della ricerca e degli stakeholder.
2. L'autonomia organizzativa dell'Agenzia è volta a garantire che l'azione amministrativa sia rivolta a:
 - ottimizzare le prestazioni tecnico scientifiche e i servizi resi;
 - assicurare l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse;
 - realizzare un assetto organizzativo funzionale all'attuazione degli obiettivi e dei programmi;
 - garantire la trasparenza dell'azione amministrativa mediante l'indicazione in apposita sezione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione dei/delle responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 s.m.i.;

- accrescere la capacità di innovazione e la competitività dell'organizzazione anche al fine di favorire l'integrazione e interazione tra le strutture interne e la rete di istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio;
- incentivare l'esercizio delle funzioni di responsabilità e la valorizzazione delle risorse umane secondo principi meritocratici, accrescerne la professionalità mediante percorsi di formazione continua sviluppati in coerenza con le finalità dell'azione amministrativa.

TITOLO SECONDO LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 3

Direzione Generale

1. La Direzione Generale è la struttura organizzativa apicale, di natura dirigenziale di primo livello, che assicura la gestione dell'Agenzia, sovrintendendo e coordinando le attività delle strutture di primo livello organizzativo previste nell'art. 4, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. L'articolazione della Direzione Generale garantisce il raccordo, l'integrazione e lo svolgimento delle diverse funzioni tecnico-scientifiche, in particolare nel caso di progetti di ricerca interdipartimentali, nonché lo svolgimento delle attività amministrative e gestionali.
3. Il/La Direttore/Direttrice Generale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, dello Statuto ENEA è responsabile della gestione dell'ENEA, sovrintendendone e coordinandone le attività attraverso le funzioni previste dall'art. 9, comma 3, dello Statuto ENEA.
4. Per l'esercizio dei poteri di cui alla su citata norma, ed in particolare per assicurare il coordinamento delle strutture relativamente al perseguimento delle finalità istituzionali, il/La Direttore/Direttrice Generale può affidare ad uno o più dirigenti funzioni di Vice Direttore/Direttrice Generale o specifiche deleghe su funzioni proprie, nonché istituire organismi di coordinamento tra le strutture dirigenziali, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente.

Art. 4

Struttura organizzativa di primo livello

1. La struttura organizzativa di primo livello dell'ENEA, sottordinata alla Direzione Generale, si articola in:
 - a) *Dipartimenti*, di natura dirigenziale di secondo livello, che assicurano l'esercizio di funzioni e attività coincidenti con le linee programmatiche prioritarie dell'ENEA;
 - b) *Direzioni tecniche*, di natura dirigenziale di secondo livello, destinate ad assicurare funzioni sul piano tecnico di interesse generale;
 - c) *Direzioni amministrativo gestionali*, di natura dirigenziale di secondo livello, destinate a svolgere le funzioni e le attività di interesse generale comuni all'organizzazione dell'Agenzia, secondo un'aggregazione omogenea di attività;

- d) *Strutture amministrative dirigenziali* di secondo livello per la gestione coordinata dei processi o per lo svolgimento di specifici compiti e funzioni previsti dalla normativa vigente;
- e) *Strutture tecniche non dirigenziali*, preposte all'attuazione di specifiche missioni;
- f) *Strutture amministrative non dirigenziali*, che assicurano il supporto agli organi dell'Agenzia e la promozione e diffusione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

Art. 5

Revisione dell'assetto organizzativo

1. Revisioni anche parziali dell'assetto organizzativo che implicano l'istituzione, la modifica di attribuzione o il trasferimento di competenze, o la soppressione di strutture organizzative possono essere previste, ove risulti necessario, ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali e dell'attuazione degli obiettivi definiti dai documenti di pianificazione e di programmazione pluriennale dell'Agenzia o a seguito di modifiche del quadro normativo o di altri eventi che incidano sui meccanismi di funzionamento o sulle risorse disponibili.
2. Le revisioni dell'assetto organizzativo sono disposte dal Consiglio di Amministrazione nel caso di strutture dirigenziali, dal/dalla Direttore/Direttrice Generale negli altri casi, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 2.
3. I soggetti deputati all'adozione dei singoli provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo si possono avvalere delle strutture tecniche competenti per la verifica delle disponibilità di risorse umane e tecnologiche, del rispetto dei vincoli normativi e degli equilibri finanziari e per l'espressione dei pareri di legge.

Art. 6

Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono strutture organizzative di primo livello, responsabili dell'esercizio organico ed integrato delle funzioni dell'ENEA. A tali macrostrutture sono attribuiti compiti finali e strumentali, con riferimento a grandi aree omogenee tecnico-scientifiche, individuate in relazione alle finalità istituzionali dell'Agenzia ed ai settori di intervento, garantendo l'integrazione delle competenze e la multidisciplinarietà dei compiti. Ad esse sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento delle Unità sottordinate e compiti di organizzazione, allocazione e gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite per il perseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano Triennale di Attività.
2. Con riferimento alle specifiche aree di competenza, ciascun Dipartimento:
 - a) fornisce il proprio contributo di ruolo nell'utilizzo degli strumenti previsti dall'art. 12 dello Statuto ENEA;
 - b) elabora le proposte programmatiche per gli ambiti di competenza;

- c) coordina e controlla l'attività delle proprie strutture e degli obiettivi ad esse assegnati, anche attraverso un'allocatione delle risorse finalizzate al perseguimento degli obiettivi stessi;
- d) collabora alle relazioni esterne, nazionali ed internazionali, sulle tematiche di competenza;
- e) promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca nei settori di competenza.

Art. 7

Articolazione dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti si articolano fino a tre livelli organizzativi per opportunità legate ai propri ambiti tecnico-scientifici, per necessità di carattere pratico-logistico o per esigenze di organizzazione e di coordinamento. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme delle grandi aree omogenee tecnico-scientifiche individuate in relazione alle finalità istituzionali dell'Agenzia ed ai settori di intervento.
2. Le strutture di secondo livello organizzativo rispondono all'esigenza di dare impulso allo sviluppo di capacità propositive ed operative ed al miglioramento dell'efficienza nella gestione delle risorse, anche per assicurare alla dislocazione territoriale degli stessi Dipartimenti un'opportuna azione di coordinamento locale.
3. A loro volta le strutture di secondo livello sono articolate in Unità settoriali di terzo livello sulla base di aggregazione di funzioni che rispondono ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicità e rendono possibile l'attuazione delle linee programmatiche del Dipartimento.
4. Inoltre, possono essere previste eventuali ulteriori strutture organizzative di terzo livello di natura tecnico-scientifica, anche dipendenti direttamente dal/dalla Direttore/Direttrice di Dipartimento, dedicate al coordinamento di attività omogenee e/o comuni a più strutture tecnico-scientifiche.
5. Completano l'organizzazione dei Dipartimenti strutture di supporto, anche dipendenti direttamente dal/dalla Direttore/Direttrice di Dipartimento, finalizzate ad evitare l'accentramento dell'organizzazione amministrativa sviluppando nel contempo una logica operativa basata sulla standardizzazione dei principali processi lavorativi e dei servizi tecnico-gestionali.

Art. 8

Direttore/Direttrice di Dipartimento

1. Il/La Direttore/Direttrice di Dipartimento:
 - a) rappresenta la struttura che dirige;
 - b) è responsabile dell'attuazione dei programmi e degli obiettivi di propria competenza;
 - c) ha la responsabilità complessiva di direzione e coordinamento delle strutture organizzative sottordinate;

- d) ha funzioni di impulso, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività tecnico-scientifiche della struttura che dirige;
 - e) sovrintende all'attività di ricerca curandone anche la valutazione.
2. Al fine di assicurare la funzionalità e lo sviluppo della struttura cui è preposto/a, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza complessiva con il sistema organizzativo dell'Agenzia, il/la Direttore/Direttrice di Dipartimento:
- a) partecipa alla definizione dei documenti programmatici, per la parte di propria competenza, coinvolgendo i/le responsabili delle strutture di secondo livello organizzativo;
 - b) individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse umane e strumentali;
 - c) è consegnatario/a degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
 - d) propone la definizione dell'assetto organizzativo interno per l'istituzione, soppressione o modifica dell'articolazione del Dipartimento;
 - e) assume l'interim delle strutture di secondo livello organizzativo, in caso di impedimento o mancanza del/della Responsabile;
 - f) avvia le procedure selettive al fine di individuare i/le titolari responsabili delle strutture nelle quali è articolata la struttura che dirige, secondo le modalità previste nel successivo *Titolo Terzo*;
 - g) coordina l'attività dei/delle titolari di posizione organizzativa preposti alle strutture interne, facilitando modalità operative integrate tra le diverse strutture e verificando la coerenza delle fasi di processo che coinvolgono più strutture;
 - h) indirizza e coordina il personale assegnato al proprio Dipartimento, nei termini previsti dal Regolamento del personale anche nell'ottica di un equilibrio di genere;
 - i) mette a disposizione dei/delle ricercatori/ricercatrici, tecnologi/tecnologhe, dottorandi/dottorande, assegnisti/assegniste le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche, viste le proposte di budget e i documenti contabili approvati dal Consiglio di Amministrazione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
 - j) promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca, nei limiti fissati dallo Statuto e dai regolamenti ENEA;
 - k) svolge qualunque altra attività necessaria per la realizzazione degli obiettivi assegnati.
3. Al Direttore è conferita la delega per le entrate al fine di:
- a) avanzare proposte di finanziamento;
 - b) autorizzare l'esecuzione dei programmi con i relativi adempimenti connessi all'esecuzione dei programmi medesimi;
 - c) perfezionare eventuali contratti/convenzioni;
 - d) provvedere alle relative rendicontazioni ed alle richieste di fatturazione.

Qualora si tratti di un programma che interessa più unità dell'organizzazione, salvo diverso avviso del/della Direttore/Direttrice Generale, gli adempimenti di cui sopra saranno riportati al/alla Direttore/Direttrice della struttura interessata dalla maggior parte delle attività.

Art. 9

Direzioni tecniche

1. Le Direzioni tecniche sono strutture organizzative di primo livello, finalizzate ad assicurare funzioni sul piano tecnico di interesse generale. Esse svolgono il ruolo di rappresentare l'Agenzia verso il potenziale mercato dell'offerta di ricerca e servizi ad alto contenuto tecnico-scientifico per un'efficace interrelazione con i soggetti potenzialmente controparti contrattuali dell'Agenzia.
2. Con riferimento alla specifica competenza, ciascuna Direzione tecnica:
 - a) fornisce il proprio contributo di ruolo nell'utilizzo degli strumenti previsti dall'art. 12 dello Statuto ENEA;
 - b) elabora le proposte programmatiche per gli ambiti di competenza;
 - c) coordina e controlla l'attività delle proprie strutture anche attraverso un'allocatione delle risorse finalizzate al perseguimento degli obiettivi;
 - d) collabora alle relazioni esterne, nazionali ed internazionali, sulle tematiche di competenza;
 - e) promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca nei settori di competenza.

Art. 10

Articolazione delle Direzioni tecniche

1. Le Direzioni tecniche si possono articolare fino a tre livelli organizzativi per opportunità legate ai propri ambiti tecnico-scientifici, per necessità di carattere pratico-logistico o per esigenze di organizzazione e di coordinamento. Tali articolazioni devono essere coerenti con il ruolo da assicurare.
2. Le strutture di secondo livello organizzativo delle Direzioni tecniche rispondono all'esigenza di dare impulso allo sviluppo di capacità propositive ed operative ed al miglioramento dell'efficienza nella gestione delle risorse, anche per assicurare alla dislocazione territoriale delle stesse Direzioni un'opportuna azione di coordinamento locale.
3. A loro volta le strutture di secondo livello possono essere articolate in Unità settoriali di terzo livello sulla base di aggregazione di funzioni che rispondono ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicità e rendono possibile l'attuazione delle linee programmatiche della struttura di riferimento.

Art. 11

Direttore/Direttrice di Direzione tecnica

1. Il/La Direttore/Direttrice di Direzione tecnica:
 - a) rappresenta la struttura che dirige;
 - b) è responsabile dei programmi e degli obiettivi di propria competenza;
 - c) ha la responsabilità complessiva di direzione e coordinamento delle strutture organizzative sottordinate;
 - d) ha funzioni di impulso, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività tecnico-scientifiche della struttura che dirige;
 - e) sovrintende all'attività di ricerca curandone anche la valutazione.
2. Al fine di assicurare la funzionalità e lo sviluppo della struttura cui è preposto/a, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza complessiva con il sistema organizzativo dell'Agenzia, il/La Direttore/Direttrice di Direzione tecnica:
 - a) partecipa alla definizione dei documenti programmatici, per la parte di propria competenza, coinvolgendo i/le responsabili delle strutture di secondo livello organizzativo;
 - b) individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse umane e strumentali;
 - c) è consegnatario/a degli spazi e beni assegnati alla propria struttura secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
 - d) propone la definizione dell'assetto organizzativo interno per l'istituzione, soppressione o modifica dell'articolazione della struttura diretta;
 - e) assume l'interim delle strutture di secondo livello organizzativo, in caso di impedimento o mancanza del/della Responsabile;
 - f) avvia le procedure selettive al fine di individuare i/le titolari responsabili delle posizioni organizzative nelle quali è articolata la struttura che dirige, secondo le modalità previste nel successivo *Titolo Terzo*;
 - g) coordina l'attività dei/delle titolari di posizione organizzativa preposti alle strutture interne, facilitando modalità operative integrate tra le diverse strutture e verificando la coerenza delle fasi di processo che coinvolgono più strutture;
 - h) indirizza e coordina il personale assegnato alla propria struttura, nei termini previsti dal Regolamento del personale anche nell'ottica di un equilibrio di genere;
 - i) mette a disposizione dei/delle ricercatori/ricercatrici, tecnologi/tecnologhe, dottorandi/dottorande, assegnisti/assegniste le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività di propria competenza, viste le proposte di budget e i documenti contabili approvati dal Consiglio di Amministrazione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
 - j) promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca, nei limiti fissati dallo Statuto e dai regolamenti ENEA;
 - k) svolge qualunque altra attività necessaria per la realizzazione degli obiettivi assegnati.

3. Al/Alla Direttore/Direttrice è conferita la delega per le entrate al fine di:
 - a) avanzare proposte di finanziamento;
 - b) autorizzare l'esecuzione dei programmi con i relativi adempimenti connessi all'esecuzione dei programmi medesimi;
 - c) perfezionare eventuali contratti/convenzioni;
 - d) provvedere alle relative rendicontazioni ed alle richieste di fatturazione.

Art. 12

Direzioni amministrativo gestionali

1. Le Direzioni amministrativo gestionali sono strutture organizzative di primo livello, che svolgono le funzioni e le attività di interesse generale comuni all'organizzazione dell'Agenzia, secondo un'aggregazione omogenea di attività, assicurando livelli ottimali di funzionamento, di operatività e di mantenimento di elevati livelli di competenza.
2. Con riferimento alle specifiche aree di competenza, ciascuna struttura:
 - a) fornisce il proprio contributo di ruolo nell'utilizzo degli strumenti previsti dall'art. 12 dello Statuto ENEA;
 - b) elabora le proposte programmatiche per gli ambiti di competenza;
 - c) coordina e controlla l'attività delle proprie strutture anche attraverso un'allocazione delle risorse finalizzate al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano Triennale di Attività.
 - d) collabora alle relazioni esterne sulle tematiche di competenza.

Art. 13

Articolazione delle Direzioni amministrativo gestionali

1. Le Direzioni amministrativo gestionale si articolano fino a due livelli organizzativi sulla base di aggregazione di funzioni che rispondono ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con l'evoluzione delle tecnologie organizzative dei sistemi gestionali.

Art. 14

Direttore/Direttrice di Direzione amministrativo gestionale

1. Il/La Direttore/Direttrice di Direzione amministrativo gestionale:
 - a) rappresenta la struttura che dirige;
 - b) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi di vertice sui temi e sulle attività di propria competenza;

- c) ha la responsabilità complessiva di direzione e coordinamento delle strutture organizzative sottordinate e degli obiettivi assegnati;
 - d) ha funzioni di impulso, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della struttura che dirige;
 - e) sovrintende all'attività svolta curandone anche la valutazione.
2. Al fine di assicurare la funzionalità e lo sviluppo della struttura cui è preposto/a, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza complessiva con il sistema organizzativo dell'Agenzia, il/la Direttore/Direttrice di Direzione amministrativo gestionale:
- a) partecipa alla definizione dei documenti programmatici, per la parte di propria competenza, coinvolgendo i/le responsabili delle strutture sottordinate;
 - b) individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse umane e strumentali;
 - c) è consegnatario/a degli spazi e beni assegnati alla propria struttura secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
 - d) propone la definizione dell'assetto organizzativo interno per l'istituzione, soppressione o modifica dell'articolazione della struttura diretta;
 - e) assume l'interim delle strutture sottordinate, in caso di impedimento o mancanza del/della Responsabile;
 - f) avvia le procedure selettive al fine di individuare i/le titolari responsabili delle strutture nelle quali è articolata la struttura che dirige, secondo le modalità previste nel successivo *Titolo Terzo*;
 - g) coordina l'attività dei/delle titolari di posizione organizzativa preposti/e alle strutture interne, facilitando modalità operative integrate tra le diverse strutture e verificando la coerenza delle fasi di processo che coinvolgono più strutture;
 - h) indirizza e coordina il personale assegnato alla propria struttura, nei termini previsti dal Regolamento del personale anche nell'ottica di un equilibrio di genere;
 - i) svolge qualunque altra attività necessaria per la realizzazione degli obiettivi assegnati.

Art. 15

Strutture amministrative dirigenziali

1. Le Strutture amministrative dirigenziali sono strutture organizzative di primo livello, finalizzate alla gestione coordinata di processi e allo svolgimento di specifici compiti e funzioni previsti dalla normativa vigente.
2. Con riferimento alla specifica competenza, ciascuna struttura:
 - a) fornisce il proprio contributo di ruolo nell'utilizzo degli strumenti previsti dall'art. 12 dello Statuto ENEA;
 - b) elabora le proposte programmatiche per gli ambiti di competenza;
 - c) coordina e controlla l'attività delle proprie strutture anche attraverso un'allocazione delle risorse finalizzate al perseguimento degli obiettivi;

- d) collabora alle relazioni esterne sulle tematiche di competenza.

Art. 16

Articolazione delle Strutture amministrative dirigenziali

1. Le Strutture amministrative dirigenziali si possono articolare fino a due livelli organizzativi sulla base di aggregazione di funzioni, di esigenze organizzative o per espressa previsione di legge.

Art. 17

Direttore/Direttrice di Struttura amministrativa dirigenziale

1. Il/La Direttore/Direttrice di Struttura amministrativa dirigenziale:
 - a) rappresenta la struttura che dirige;
 - b) è responsabile dei compiti e funzioni e degli obiettivi di propria competenza;
 - c) ha la responsabilità complessiva di direzione e coordinamento delle strutture organizzative sottordinate;
 - d) ha funzioni di impulso, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della struttura che dirige;
2. Al fine di assicurare la funzionalità e lo sviluppo della struttura cui è preposto/a, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza complessiva con il sistema organizzativo dell'Agenzia, il/la Direttore/Direttrice di Struttura amministrativa dirigenziale:
 - a) partecipa alla definizione dei documenti programmatici, per la parte di propria competenza, coinvolgendo i/le responsabili delle strutture sottordinate;
 - b) individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse umane e strumentali;
 - c) è consegnatario/a degli spazi e beni assegnati alla propria struttura secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
 - d) propone la definizione dell'assetto organizzativo interno per l'istituzione, soppressione o modifica dell'articolazione della struttura diretta;
 - e) assume l'interim delle strutture sottordinate, in caso di impedimento o mancanza del/della Responsabile;
 - f) avvia le procedure selettive al fine di individuare i/le titolari responsabili delle posizioni organizzative nelle quali è articolata la struttura che dirige, secondo le modalità previste nel successivo *Titolo Terzo*;
 - g) coordina l'attività dei/delle titolari di posizione organizzativa preposti alle strutture interne, facilitando modalità operative integrate tra le diverse strutture e verificando la coerenza delle fasi di processo che coinvolgono più strutture;
 - h) indirizza e coordina il personale assegnato alla propria struttura, nei termini previsti dal Regolamento del personale anche nell'ottica di un equilibrio di genere;

- i) svolge qualunque altra attività necessaria per la realizzazione degli obiettivi assegnati.

Art. 18

Strutture tecniche non dirigenziali

1. Le Strutture tecniche non dirigenziali sono strutture organizzative di primo livello preposte all'attuazione di specifiche missioni.
2. Con riferimento alla specifica competenza, ciascuna struttura:
 - a) assicura il proprio contributo di ruolo nell'utilizzo degli strumenti previsti dall'art. 12 dello Statuto ENEA;
 - b) elabora le proposte programmatiche per gli ambiti di competenza;
 - c) coordina e controlla l'attività delle proprie strutture anche attraverso un'allocazione delle risorse finalizzate al perseguimento degli obiettivi;
 - d) collabora alle relazioni esterne sulle tematiche di competenza;
 - e) promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca nei settori di competenza.

Art. 19

Articolazione delle Strutture tecniche non dirigenziali

Le Strutture tecniche non dirigenziali si possono articolare in Unità settoriali di terzo livello organizzativo sulla base di aggregazione di funzioni che rispondono ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicità e rendono possibile l'attuazione delle proprie linee programmatiche.

Art. 20

Responsabile di Struttura tecnica non dirigenziale

1. Il/La Responsabile di Struttura tecnica non dirigenziale:
 - a) rappresenta la struttura di cui è responsabile;
 - b) è responsabile dell'attuazione delle attività e degli obiettivi di propria competenza;
 - c) ha la responsabilità complessiva di coordinamento delle strutture organizzative sottordinate;
 - d) ha funzioni di impulso, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività tecnico-scientifiche della struttura che sovrintende;
 - e) sovrintende all'attività di ricerca curandone anche la valutazione.

2. Al fine di assicurare la funzionalità e lo sviluppo della struttura cui è preposto, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza complessiva con il sistema organizzativo dell’Agenzia, il/la Responsabile di Struttura tecnica non dirigenziale:
 - a) Partecipa alla definizione dei documenti programmatici, per la parte di propria competenza, coinvolgendo i/le responsabili delle strutture sottordinate;
 - b) individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse umane e strumentali;
 - c) è consegnatario/a degli spazi e beni assegnati alla propria struttura secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
 - d) propone la definizione dell’assetto organizzativo interno per l’istituzione, soppressione o modifica dell’articolazione della struttura diretta;
 - e) assume l’interim delle strutture sottordinate, in caso di impedimento o mancanza del/della Responsabile;
 - f) cura le procedure selettive al fine di individuare i/le titolari responsabili delle posizioni organizzative nelle quali è articolata la struttura che sovrintende, secondo le modalità previste nel successivo *Titolo Terzo*;
 - g) coordina l’attività dei/delle titolari di posizione organizzativa preposti alle strutture interne, facilitando modalità operative integrate tra le diverse strutture e verificando la coerenza delle fasi di processo che coinvolgono più strutture;
 - h) indirizza e coordina il personale assegnato alla propria struttura, nei termini previsti dal Regolamento del personale anche nell’ottica di un equilibrio di genere;
 - i) mette a disposizione dei/delle ricercatori/ricercatrici, tecnologi/tecnologhe, dottorandi/dottorande, assegnisti/assegniste le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività di propria competenza, viste le proposte di budget e i documenti contabili approvati dal Consiglio di Amministrazione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
 - j) promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca, nei limiti fissati dallo Statuto e dai regolamenti ENEA;
 - k) svolge qualunque altra attività necessaria per la realizzazione degli obiettivi assegnati.

Art. 21

Strutture amministrative non dirigenziali

1. Le Strutture amministrative non dirigenziali sono strutture organizzative di primo livello che assicurano il supporto agli organi dell’Agenzia e la promozione e diffusione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
2. Con riferimento alla specifica competenza, ciascuna struttura:
 - a) assicura il proprio contributo di ruolo nell’utilizzo degli strumenti previsti dall’art. 12 dello Statuto ENEA;
 - b) elabora le proposte programmatiche per gli ambiti di competenza;

- c) coordina e controlla l'attività delle proprie strutture anche attraverso un'allocatione delle risorse finalizzate al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano Triennale di Attività;
- d) collabora alle relazioni esterne sulle tematiche di competenza.

Art. 22

Articolazione delle strutture amministrative non dirigenziali

1. Le strutture amministrative non dirigenziali si possono articolare in Unità settoriali di terzo livello organizzativo sulla base di aggregazione di funzioni che rispondono ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicità e rendono possibile l'attuazione delle proprie linee programmatiche.

Art. 23

Responsabile di Struttura amministrativa non dirigenziale

1. Il/La Responsabile di Struttura amministrativa non dirigenziale:
 - a) rappresenta la struttura di cui è responsabile;
 - b) è responsabile dell'attuazione delle attività e degli obiettivi di propria competenza;
 - c) ha la responsabilità complessiva di coordinamento delle strutture organizzative sottordinate;
 - d) ha funzioni di impulso, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività tecnico-scientifiche della struttura che sovrintende.
2. Al fine di assicurare la funzionalità e lo sviluppo della struttura cui è preposto, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza complessiva con il sistema organizzativo dell'Agenzia, il/La Responsabile di Struttura amministrativa non dirigenziale:
 - a) partecipa alla definizione dei documenti programmatici, per la parte di propria competenza, coinvolgendo i responsabili delle strutture sottordinate;
 - b) individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse umane e strumentali;
 - c) è consegnatario/a degli spazi e beni assegnati alla propria struttura secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
 - d) propone la definizione dell'assetto organizzativo interno per l'istituzione, soppressione o modifica dell'articolazione della struttura diretta;
 - e) assume l'interim delle strutture sottordinate, in caso di impedimento o mancanza del/della Responsabile;
 - f) cura le procedure selettive al fine di individuare i/le titolari responsabili delle posizioni organizzative nelle quali è articolata la struttura che sovrintende, secondo le modalità previste nel successivo *Titolo Terzo*;

- g) coordina l'attività dei titolari di posizione organizzativa preposti alle strutture interne, facilitando modalità operative integrate tra le diverse strutture e verificando la coerenza delle fasi di processo che coinvolgono più strutture;
- h) indirizza e coordina il personale assegnato alla propria struttura, nei termini previsti dal Regolamento del personale anche nell'ottica di un equilibrio di genere;
- i) svolge qualunque altra attività necessaria per la realizzazione degli obiettivi assegnati.

Art. 24

Strutture che riportano funzionalmente al/alla Presidente

1. Al fine di fornire uno specifico supporto al/alla Presidente, per espressa previsione di legge e/o per l'assolvimento di specifiche linee di attività istituzionali, alcune strutture organizzative potranno rispondere funzionalmente al/alla Presidente e gerarchicamente alla Direzione Generale.

TITOLO TERZO

ATTRIBUZIONE DEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ

Art. 25

Nomina dei/delle dirigenti e attribuzione incarichi di funzioni dirigenziali

1. La nomina dei/delle dirigenti di ruolo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del/della Presidente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h), dello Statuto ENEA e avviene tenendo conto di quanto previsto in materia dal D Lgs. n. 165/2001.
2. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono attribuiti dal/dalla Direttore/Direttrice Generale, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera b., dello Statuto ENEA, nel rispetto delle procedure comparative e concorsuali vigenti anche avvalendosi di Commissione di selezione, tenendo conto di quanto previsto in materia dal D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 26

Deleghe in caso di assenza del/della Direttore/Direttrice

1. In caso di assenza del dirigente per ferie, malattia o altro legittimo impedimento, l'esercizio delle deleghe, strumento essenziale di gestione, sarà assicurato temporaneamente da altro/altra dipendente. Tale delega, attribuita dal/dalla dirigente, sarà assolta per quanto possibile in accordo con il delegato/a o, se impossibilitato/a, limitatamente alle attività che assumono carattere di indifferibilità, avendo, invece il dovere di assolvere a quelle di carattere obbligatorio.

2. Il periodo di sostituzione non può essere superiore ai 60 giorni.
3. L'individuazione del soggetto sostituto, temporaneamente delegato, deve avvenire per iscritto con richiamo espresso al ruolo ed alle responsabilità attribuite.

Art. 27

Nomina dei/della Responsabili di strutture di primo livello organizzativo non dirigenziale

1. Ai/Alle dipendenti inquadrati/e nei profili di Ricercatore e Tecnologo possono essere attribuiti incarichi di responsabilità per le posizioni organizzative di primo livello organizzativo non dirigenziale, indicate nell'art. 4, lettere e) e f).
2. Il conferimento di tali incarichi viene attribuito con provvedimento del/della Direttore/Direttrice Generale, previa procedura selettiva effettuata da un'apposita Commissione, tenendo conto dei criteri di rotazione del personale con incarichi di responsabilità, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa oltre a quella di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle di elevato contenuto tecnico.
3. Gli incarichi hanno una durata almeno biennale e sono rinnovabili per uno stesso periodo. È fatta salva la possibilità di mantenerlo vigente fino alla definizione ed attribuzione del nuovo incarico di nomina.
4. All'atto della pubblicazione della circolare di indizione della procedura selettiva dovranno essere indicati i criteri generali per la valutazione delle autocandidature.
5. Ai/Alle dipendenti di cui al comma 1 è attribuito un trattamento economico accessorio previsto dal CCNL in vigore, nonché da quello previsto dalla contrattazione integrativa.
6. Gli incarichi possono essere modificati o revocati, ove risulti necessario, a seguito di modifiche del quadro normativo o altri eventi che incidano sui meccanismi di funzionamento o sulle risorse disponibili.

Art. 28

Nomina dei/delle Responsabili di strutture di secondo livello organizzativo dei Dipartimenti

1. Ai/Alle dipendenti inquadrati/e nei profili di Ricercatore e Tecnologo possono essere attribuiti incarichi di responsabilità per le posizioni organizzative di secondo livello organizzativo dei Dipartimenti.
2. Il conferimento di tali incarichi avverrà secondo le modalità indicate nel precedente art. 27.
3. Ai/Alle dipendenti di cui al comma 1 è attribuito un trattamento economico accessorio previsto dal CCNL in vigore, nonché da quello previsto dalla contrattazione integrativa.
4. Gli incarichi possono essere modificati o revocati, ove risulti necessario, a seguito di modifiche del quadro normativo o altri eventi che incidano sui meccanismi di funzionamento o sulle risorse disponibili.

Art. 29

Attribuzione degli altri incarichi di responsabilità

1. Il conferimento dell'incarico di responsabile delle strutture non dirigenziali, diverse da quelle indicate nei precedenti artt. 27 e 28, viene attribuito con provvedimento del/della Direttore/Direttrice Generale, previa proposta del/della Direttore/Direttrice o Responsabile della struttura sovraordinata, assicurando il buon andamento complessivo dell'organizzazione.
2. Per i Dipartimenti e le Direzioni tecniche la proposta di conferimento dell'incarico è effettuata d'intesa con i/le Responsabili delle strutture di secondo livello organizzativo di riferimento.
3. Gli incarichi hanno una durata biennale e comunque per un periodo non superiore alla scadenza dell'incarico del/della Direttore/Direttrice o Responsabile della struttura apicale di riferimento. L'incarico è rinnovabile per uno stesso periodo. È fatta salva la possibilità di mantenerlo vigente fino alla definizione ed attribuzione del nuovo incarico di nomina.
4. La proposta di conferimento dell'incarico è subordinata all'espletamento di una procedura di valutazione di autocandidature e dovrà tener conto, oltre che degli aspetti curriculari e dei requisiti di partecipazione indicati nelle circolari interne, anche dei criteri di rotazione del personale con incarichi di responsabilità, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa oltre a quella di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle di elevato contenuto tecnico, anche nell'ottica dell'equilibrio di genere.
5. Ai/alle dipendenti di cui al comma 1 è attribuito un trattamento economico accessorio previsto dal CCNL in vigore, nonché da quello previsto dalla contrattazione integrativa.
6. Gli incarichi possono essere modificati o revocati, ove risulti necessario, a seguito di modifiche del quadro normativo o altri eventi che incidano sui meccanismi di funzionamento o sulle risorse disponibili.

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

Entrata in vigore, abrogazioni

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 15, comma 3 dello Statuto dal Consiglio di Amministrazione secondo la procedura stabilita dall'art. 4 del d. lgs. n. 218/2016, ed è approvato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'ENEA e del Ministero vigilante. Nella Gazzetta Ufficiale è data notizia della suddetta pubblicazione.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della notizia di cui al comma 1.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutti gli atti e provvedimenti con esso incompatibili o che abbiano esaurito i relativi effetti giuridici.

Art. 31
Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni istitutive e dallo Statuto dell'Agenzia, si fa rinvio ai principi e alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., al D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., nonché agli altri regolamenti dell'Agenzia per le parti ivi applicabili.